

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2665

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MENSORIO

*Presentata l'11 giugno 1981*

Norme per la riassunzione in servizio e sistemazione nei ruoli delle insegnanti di scuola materna, nominate ad integrazione dell'orario di servizio giornaliero delle titolari negli anni scolastici 1974-1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è quello di sanare, da una parte, un illecito di carattere amministrativo, commesso dal titolare del dicastero della pubblica istruzione nella emanazione delle circolari applicative del disposto dell'articolo 88, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, regolanti l'orario di servizio obbligatorio per le insegnanti di scuola materna, ai sensi dell'articolo 4, numero 3, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e, dall'altra, ristabilire il rapporto di impiego, interrotto illecitamente da parte degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione a danno delle insegnanti di scuola materna, assunte ad integrazione dell'orario di servizio delle titolari, negli

anni scolastici 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78.

Ad individuare l'ipotesi, del resto fondata, di illecito amministrativo compiuto dal Ministero della pubblica istruzione per la fattispecie relativa ai modi, ai tempi ed alle procedure per l'assegnazione delle supplenti ad integrazione dell'orario delle insegnanti titolari nelle scuole materne, basti esaminare le diverse circolari ministeriali relative all'orario di servizio delle insegnanti di scuola materna, emanate dagli anni 1974 al 1977.

Nella regolamentazione delle ore di servizio delle insegnanti titolari e delle ore di servizio delle insegnanti nominate ad integrazione dell'orario di funzionamento della scuola medesima, il Ministero della pubblica istruzione modificò

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

continuamente procedure e durata circa le nomine del personale non effettivo, per « far quadrare » il rapporto fra le ore di funzionamento della scuola materna con quello delle ore di servizio delle insegnanti.

È inutile qui ricordare che a sanare l'anomala situazione nella quale si dibatteva la scuola materna circa l'orario di servizio delle insegnanti e di durata giornaliera della scuola, dovette intervenire una legge che istituì il ruolo di due insegnanti per sezione nella scuola materna (legge 9 agosto 1978, n. 463).

Purtroppo il Parlamento sanò l'illecito amministrativo di cui sopra, consumato da parte del Ministro della pubblica istruzione, solo in parte, in quanto non stabilì alcuna normativa atta a dare una giusta collocazione giuridica alle insegnanti nominate ad integrazione dell'orario di servizio delle titolari. Queste ultime, sfruttate per anni, utilizzate con orario parziale, per evitare la paralisi nell'ambito del funzionamento giornaliero della scuola materna vennero brutalmente licenziate. Nei loro riguardi non vi fu alcuna concessione di privilegio come invece avvenne per le assistenti di scuola materna e per le incaricate a tempo indeterminato.

Il ridare una giusta collocazione giuridica all'ormai sparuto gruppo di insegnanti di scuola materna già facenti parte della numerosa categoria delle « ex volanti », per usare un termine improprio, dal punto di vista giuridico, ma colorato e specifico dal punto di vista di « status precario », è un dovere morale, oltre che un riconoscimento nei riguardi di educatrici che hanno svolto, in molti casi, un servizio continuativo per anni su posti liberi, senza essere supplenti di alcuno.

Il fatto che il Ministero della pubblica istruzione avesse delegato i direttori didattici a nominare — per le ore di integrazione dell'orario di servizio — delle titolari, non può considerarsi, dal punto di vista giuridico, legittimo.

Infatti, su posti vacanti per tutto l'anno scolastico, per disposizioni precise di

legge (24 settembre 1971, n. 820, ecc.) era delegato a nominare il provveditore agli studi. Per essi dovevasi utilizzare l'istituto della nomina a tempo indeterminato e non la supplenza temporanea.

Infatti, nelle scuole secondarie, ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, anche per orario inferiore a cattedra, su posti vacanti per l'intero anno scolastico, veniva utilizzato l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato. Il legislatore non aveva considerazione dell'orario di cattedra o meno, ma del rapporto di impiego di durata non inferiore all'anno scolastico (viene meno, in tal modo, la motivazione giuridica adottata dal tribunale amministrativo regionale della Liguria nei confronti delle ricorrenti, insegnanti di scuola materna con orario inferiore a quello normale delle titolari).

Il Ministero della pubblica istruzione, con le circolari relative alla regolamentazione dell'orario di obbligo di servizio nella scuola materna ed alle nomine delle insegnanti per le ore di integrazione dell'orario di servizio delle titolari, commise un illecito amministrativo, configurabile nell'eccesso di potere, creando danni irreparabili nei confronti di una categoria di insegnanti, sia dal punto di vista economico sia da quello giuridico. Il fatto che si chieda la riassunzione in servizio delle insegnanti (in numero esiguo) di cui alla presente proposta di legge, non è innovativo nell'ambito della legislazione italiana.

Si ricorda, dal punto di vista esemplificativo, la riassunzione in servizio degli insegnanti che avevano perduto il posto di insegnamento negli anni 1968-69, tramite i decreti-legge Misasi, nonché l'estensione della nomina a tempo indeterminato ai supplenti delle scuole elementari con alcuni anni di servizio di supplenza, con la legge 24 settembre 1971, n. 820. L'esperienza didattica delle educatrici di cui alla presente proposta di legge, la necessità di utilizzare, spesso, supplenti per gestazione, puerperio, eccetera, dovrebbe spingere il Parlamento ad approvare immediatamente la presente proposta di legge, la quale non comporta

alcun onere finanziario, in quanto la maggiore spesa è assorbibile dal normale esercizio finanziario interessante il Ministero della pubblica istruzione.

Si propone — come espresso nel progetto di legge che segue — la riassunzione del personale di che trattasi mediante nomina a tempo indeterminato, non li-

enziabilità fino alla immissione in ruolo. Si propone che esse vengano sottoposte ad esame colloquio per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con conseguente immissione in ruolo, insieme con i candidati che avranno superato le prove di cui all'ultimo concorso di scuola materna.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le insegnanti di scuola materna, nominate dai direttori didattici, come supplenti ad integrazione dell'orario di servizio delle insegnanti titolari, ai sensi dell'articolo 88, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono riassunte in servizio con nomina a tempo indeterminato e non licenziabilità, fino all'immissione in ruolo.

## ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione dispone, con proprio decreto, che le insegnanti di cui all'articolo 1 della presente legge vengano ammesse ad esame colloquio insieme con i partecipanti al concorso di scuola materna che verrà bandito dopo l'approvazione della presente legge, al fine di conseguire il titolo di abilitazione ad acquisire i titoli per l'immissione in ruolo, che sarà disposta con l'inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso medesimo di cui al presente articolo.

## ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.